

**NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 23 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262 IN
MATERIA DI ADOZIONE DEGLI ATTI DI REGOLAZIONE**

Partecipazione alla consultazione della Banca d'Italia

In relazione alla consultazione aperta dalla Banca d'Italia in merito al provvedimento in titolo, si rappresenta quanto segue.

Tra le previsioni introdotte, sono sicuramente di segno positivo quelle volte a:

- ✓ rafforzare l'integrazione tra l'AIR e la VIR (art. 7);
- ✓ consentire lo svolgimento di consultazioni pubbliche anche a prescindere dalla realizzazione dell'AIR/VIR per un atto di regolazione (art. 3).

Si sollevano, invece, alcune perplessità in merito ad altri aspetti del regolamento. In particolare, risulta controproducente la scelta di non introdurre disposizioni relative alla programmazione normativa. Come sostenuto, infatti, da autorevole dottrina e dall'OCSE che rappresenta un'autorità in materia: *"La pubblicazione degli obiettivi strategici e delle relative priorità risponde ad un'esigenza di trasparenza, perché consente agli stakeholders di conoscere gli orientamenti attuali e futuri delle AI e rappresenta quindi uno strumento di rafforzamento del regulatory management, in linea con quanto raccomandato dall'OCSE. Particolarmente rilevante, ai fini dell'AIR, è il tema della programmazione dell'attività normativa, che risulta strettamente connesso a quello della selezione dei provvedimenti da sottoporre ad analisi"*¹.

Si evidenzia, inoltre, che sarebbe opportuno disciplinare in questa sede anche lo svolgimento delle procedure attinenti all'effettuazione dell'AIR, per l'inevitabile connessione che esiste fra i due profili.

Più puntualmente, si registrano le seguenti osservazioni circa le disposizioni del regolamento:

Art. 3 comma 3

"3. Per motivate esigenze, la Banca d'Italia può adottare modalità di consultazione diverse dalla consultazione pubblica; rientrano in questo ambito la consultazione ristretta a soggetti individuati dalla Banca d'Italia in base agli interessi coinvolti, ad esempio quando gli atti di regolazione abbiano per destinatari soggetti accomunati da interessi omogenei".

- Al riguardo si sottolinea che sarebbe opportuno definire regole che limitano la discrezionalità dell'Autorità nella scelta dei soggetti da consultare e garantiscano una parità di accesso. Benchè, infatti, risulti sicuramente opportuna l'individuazione di questa ulteriore modalità di confronto con gli stakeholders, non sembra sufficiente stabilire che la selezione verrà effettuata dall'Autorità solo sulla base dell'omogeneità dell'interesse. Si potrebbe, ad esempio, agganciare la scelta a criteri più oggettivi come l'individuazione delle categorie economiche, sociali, del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, come già fatto a livello regionale dalla Campania (per le associazioni regionali e provinciali).

Art. 8, commi 2 e 3

"2. L'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2, 3 e 4, e dell'articolo 7, può essere esclusa, in tutto o in parte, quando l'atto di regolazione:

a) si limita ad attuare o recepire conformemente il contenuto di atti, anche non vincolanti, di altre Autorità europee già sottoposti a procedure di consultazione o AIR";

¹ Andrea Flori, *L'AIR e gli strumenti di programmazione delle attività nelle Autorità indipendenti*, in http://osservatorioair.it/wp-content/uploads/2011/05/Paper_Flori_ProgrammazioneAIR_maggio2011.pdf

Come noto, più spesso il recepimento di atti europei, soprattutto non vincolanti, comporta un notevole margine di discrezionalità dell’Autorità che può determinare impatti differenti per la fetta di mercato cui sono rivolti. Si ritiene, pertanto, rilevante non escludere l’applicazione del regolamento solo sulla base della pregressa realizzazione delle consultazioni e dell’AIR a livello europeo.

“3. L’applicazione dell’articolo 5 è esclusa quando gli atti di regolazione non comportano costi aggiuntivi per i destinatari o, comunque, non hanno impatti significativi sui destinatari o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso”.

L’OCSE ha più volte messo in risalto l’opportunità di un’applicazione dell’AIR “mirata” sui provvedimenti che determinano gli impatti più rilevanti; il criterio selettivo è stato, quindi, adottato da molti Paesi. È indubbio, infatti, che l’analisi di impatto non possa essere applicata su tutti i provvedimenti, perché ciò richiederebbe un dispendio eccessivo di risorse. Tuttavia, ciò che più rileva è che la selezione avvenga in base a criteri oggettivi e predeterminati e sulla base della programmazione strategica. Così *“l’adozione di documenti di pianificazione strategica è entrata a pieno titolo nella prassi delle Autorità di regolazione del Regno Unito: la maggior parte di queste, infatti, seppur con alcune differenze, come quelle riguardanti l’orizzonte temporale della programmazione (a breve ovvero a medio-lungo termine), pubblica ogni anno il piano strategico, all’interno del quale indica gli obiettivi e il programma di lavoro. Nella maggior parte dei casi, questi piani contengono obiettivi trasversali alle attività dell’Autorità che riguardano il miglioramento della qualità delle regole e la valutazione preventiva del loro impatto e individuano in modo selettivo i provvedimenti più rilevanti, quelli cioè che possono determinare gli impatti più significativi sui quali effettuare l’AIR”*.

² Andrea Flori, *L’AIR e gli strumenti di programmazione delle attività nelle Autorità indipendenti*, in http://osservatorioair.it/wp-content/uploads/2011/05/Paper_Flori_ProgrammazioneAIR_maggio2011.pdf